CAMERA DEI DEPUTATI N. 1582

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

Presentata il 21 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 maggio 1983, n. 212, ha istituito nel titolo V, all'articolo 53, i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo:

nell'Esercito:

Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;

nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.

I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono stati soppressi dal secondo comma dell'articolo 53 della citata legge n. 212 del 1983; in loro vece è stato istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.

Ai concorsi possono partecipare i marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza con almeno un anno di anzianità, attraverso un pubblico concorso per titoli ed esami.

Nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla citata legge n. 212 del 1983 sono stabiliti i volumi organici e la progressione di carriera secondo le seguenti modalità:

tipo di avanzamento a scelta con vari tempi di permanenza nei singoli gradi;

grado apicale: maggiore.

All'articolo 58, quarto comma, della citata legge n. 212 del 1983, è stabilito altresì che agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53, si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla legge.

Dopo oltre nove anni di attuazione della legge n. 212 del 1983 con risultati decisamente più che positivi circa l'impiego in ruolo di questi ufficiali, sono comunque emerse delle anomalie e sperequazioni che è necessario eliminare.

Le anomalie sono collocabili ed evidenziabili nella discriminazione attuata per gli ufficiali dei ruoli (articolo 53) diversamente dagli ufficiali dei ruoli normali, speciali e dell'ex ruolo ad esaurimento, circa le modalità di avanzamento nei vari gradi; nel caso dei ruoli istituiti con l'articolo 53, a scelta; negli altri casi, per anzianità.

Un'altra anomalia evidente è la collocazione del grado apicale, che per il ruolo in esame è quello di « maggiore », mentre per gli appartenenti all'ex ruolo ad esaurimento è quello di « tenente colonnello », con tutti i benefici normativi ed economici. Giova qui ricordare che il passaggio ad ufficiale (articolo 55) avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, quindi con il possesso di professionalità ed indubbie capacità prima di acquisire il rapporto d'impiego, mentre gli ufficiali dell'ex ruolo ad esaurimento, ai quali sono stati riconosciuti stato giuridico, impiego, carriera e benefici economici *ope legis*, uniformandoli quindi agli altri ufficiali, non hanno mai sostenuto alcun concorso per aquisire il rapporto d'impiego. Tale condizione per gli ufficiali dell'ex ruolo ad esaurimento deriva esclusivamente dall'originario breve corso formativo per allievi ufficiali di complemento (sei mesi); mentre per gli ufficiali, oltre al concorso per titoli ed esami, dall'aver sostenuto vari corsi e concorsi esperiti nel ruolo di provenienza.

Le sperequazioni sono evidenziabili, all'atto dell'inquadramento stipendiale, nel mancato riconoscimento del servizio militare comunque prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale ed in contrasto al disposto di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, disposto attuato solo per gli ufficiali provenienti dai sottufficiali transitati nel ruolo (articolo 53) nel 1981 e precedenti, in esito alle sentenze della Corte costituzionale n. 248 del 16-18 maggio 1989 e n. 105 del 18 marzo 1992. Il decreto del Presidente della Repubblica in parola, al primo comma dell'articolo 30, che ha sostituito l'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, stabilisce che il servizio militare comunque prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale vada considerato ai fini amministrativi come servizio svolto da ufficiale.

Alla luce di quanto esposto e nel tentativo di attuare un sistema razionale ed uniforme per lo *status*, gli sviluppi di carriera ed i conseguenti benefici normativi ed economici, che vengono riconosciuti tra l'altro anche agli ufficiali dell'ex ruolo ad esaurimento, per i ruoli istituiti con l'articolo 53 della legge n. 212 del 1983, si ritiene che la soluzione dei problemi esistenti possa essere attuata con l'approvazione delle proposte modifiche alla medesima legge n. 212 del 1983, che in sintesi prevedono:

avanzamento ad anzianità fino al grado di maggiore, se giudicati idonei;

grado apicale: tenente colonnello, acquisibile a scelta.

È fondamentale il grado di tenente colonnello in quanto i vantaggi economici recentemente ottenuti dagli ufficiali si concretizzano con l'acquisizione di tale grado e per i ruoli istituiti con il più volte citato articolo 53 ciò sarebbe il giusto premio ad una lunga carriera, considerato che tale grado si acquisirebbe dopo 38 anni di servizio.

Gli adeguati correttivi che la presente proposta di legge vuole apportare alla normativa vigente sono:

le necessarie modifiche alle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla legge n. 212 del 1983, nonché all'articolo 6

della legge 6 agosto 1991, n. 255, ed alla tabella G allegata alla medesima legge, introducendo il metodo dell'avanzamento ad anzianità per i gradi intermedi e quello a scelta per il grado apicale; ciò nella considerazione che l'ammissione dei sottufficiali nei ruoli degli ufficiali avviene dopo una rigorosa azione selettiva per titoli ed esami, con una progressione di carriera limitata sia dalla tarda età dei neoufficiali, sia dall'avanzamento a scelta, senza riconoscere loro la professionalità progressiva acquisita e maturata nella categoria di provenienza;

l'attribuzione di sei scatti biennali di stipendio, al fine di evitare che lo stipendio spettante nella nuova posizione di stato sia inferiore a quello che essi avrebbero percepito se fossero rimasti nella carriera di provenienza;

la necessità di uniformare la durata di permanenza in ausiliaria a quella degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli.

Questo provvedimento è vivamente atteso dalla categoria interessata, composta da ufficiali dotati di enorme esperienza ed elevate capacità professionali acquisite durante una già lunga carriera militare che va da un minimo di 23 anni ad oltre 35 anni.

Per tali motivi si è fiduciosi nella sensibilità che il Parlamento ha sempre avuto nell'affrontare e risolvere i problemi del personale militare e si confida in una sollecita approvazione della proposta in oggetto, tanto più che l'onere finanziario che essa comporta è assai limitato, assommando, in tutto, a 200 milioni di lire annui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e la tabella G, allegata alla legge 6 agosto 1991, n. 255, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle D/1, D/2, D/3, D/4 e G di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente legge.

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno è riportato nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla presente legge ed è stabilito come segue:

a) da tenente a capitano e gradi corrispondenti: avanzamento ad anzianità al compimento del quarto anno di permanenza nel grado.

b) da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: avanzamento ad anzianità al compimento del sesto anno di permanenza nel grado;

c) da maggiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti: avanzamento a scelta nella misura di un quinto dei maggiori non ancora valutati al compimento del quarto anno di permanenza nel grado, fermi restando i benefici di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, come modificato dagli articoli 2 e 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, che prevede l'attribuzione della promozione al grado superiore a far data dal giorno antecedente la cessazione dal servizio ».

ART. 3.

1. All'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli ufficiali di cui al quarto comma che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono altresì attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e senza alcun effetto ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. I predetti scatti sono calcolati con le modalità fissate dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, o se più favorevole, sull'ultima classe di stipendio in godimento. ».

ART. 4.

1. L'articolo 59 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. – 1. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 è stabilito in 63 anni per gli ufficiali superiori e in 61 anni per gli ufficiali inferiori e subalterni.

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1 la permanenza massima nell'ausiliaria è quella prevista dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 44 della presente legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e comunque il limite massimo per il collocamento in congedo assoluto è al compimento del sessantottesimo anno di età. ».

ART. 5.

1. Le promozioni attribuite ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge,

hanno decorrenza giuridica dalla data di maturazione dell'anzianità prevista per la promozione al grado superiore e decorrenza economica dal 1° gennaio 1994.

ART. 6.

1. Ciascuna Forza armata provvede a formare un quadro di avanzamento suppletivo per l'atttribuzione delle promozioni previste dalla presente legge entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 7.

1. Agli ufficiali dei ruoli e dei Corpi di cui alle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e alla tabella G allegata alla legge 6 agosto 1991, n. 255, come sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente legge, non possono essere attribuite funzioni in contrasto con lo stato di ufficiale.

2. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 33 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è abrogata.

3. L'indicazione di ciascun grado degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo specialisti di porto, è completata con la sigla « (CP) » di cui alla nota della tabella allegata alla legge 16 aprile 1973, n. 174.

ALLEGATO 1
(Articolo 1)

TABELLA D/1 - CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CONDIZIONI GENERALI PER LE PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI

ESERCITO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI				
Tenente colonnello	—	20	—	—
Maggiore	scelta	75	5	4
Capitano	anzianità	165	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	178	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4
RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE ARMI E DEI CORPI				
Tenente colonnello	—	60	—	—
Maggiore	scelta	225	15	4
Capitano	anzianità	450	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	505	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

ALLEGATO 2
(Articolo 1)

TABELLA D/2 – MARINA

GRADO	Forma di avanzamento al grado *superiore*	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
RUOLO DEL CORPO UNICO SPECIALISTI				
Capitano di fregata	—	35	—	—
Capitano di corvetta	scelta	135	9	4
Tenente di vascello	anzianità	270	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Sottotenente di vascello	anzianità	315	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

ALLEGATO 3
(Articolo 1)

TABELLA D/3 - AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione

RUOLO UNICO SPECIALISTI

Tenente colonnello	—	70	—	—
Maggiore	scelta	270	18	4
Capitano	anzianità	570	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	630	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

ALLEGATO 4
(Articolo 1)

TABELLA D/4 – RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
Tenente colonnello	—	15	—	—
Maggiore	scelta	57	4	4
Capitano	anzianità	118	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	131	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

ALLEGATO 5
(Articolo 1)

TABELLA G – CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
Ruolo ufficiali specialisti del Corpo delle Capitanerie di Porto				
Capitano di fregata (cp)	—	2	—	—
Capitano di corvetta (cp) ..	scelta	10	1 *(a)*	4
Tenente di vascello (cp)	anzianità	20	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Sottotenente di vascello (cp)	anzianità	26	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

(a) Ciclo di 8 anni: una promozione nel primo, terzo, quinto, settimo e ottavo anno.